



GUIDA SUL
CYBERBULLISMO

%&\$!#

HAHA!



Sostenere la Partecipazione
all'Innovazione Digitale



Sostenere la **Partecipazione**
all'**Innovazione Digitale**

INTRODUZIONE

Violenza e intimidazione sono fenomeni antichi che con la modernità e l'avvento di internet hanno assunto connotati nuovi e decisamente più pericolosi.

Grazie alla tecnologia oggi i bulli possono entrare direttamente a casa delle vittime o comparire in ogni momento sul loro smartphone, PC o tablet attraverso la messaggistica o sui social network.

Per evitare un uso distorto della rete e prevenire i rischi occorre un'educazione digitale che riguardi non solo i ragazzi ma anche gli adulti adeguatamente supportati dalla scuola e dalle altre istituzioni preposte.

Il Movimento Difesa del Cittadino da anni contrasta il cyberbullismo con numerose iniziative e progetti come Consumer's Angels, con il sostegno del Ministero dello Sviluppo Economico, ed ha contribuito attivamente al Safer Internet Centre (SIC) – Generazioni Connesse, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione.

In questa nuova Guida sul bullismo in rete, realizzata nell'ambito del Progetto SPID (Sostenere la Partecipazione all'Innovazione Digitale) con il rinnovato sostegno del MiSE, cerchiamo di fornire nuovi spunti ed informazioni per conoscere, prevenire e difendersi da un fenomeno grave e sempre più in crescita a causa della pervasività del web nella nostra quotidianità.

COS'È IL CYBERBULLISMO?

In base alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sottoscritta a New York nel 1989 e resa operativa in Italia nel 1991, tutti i bambini e i ragazzi sono titolari di diritti fondamentali, come il vivere in un ambiente sicuro e senza violenza, l'esprimere le proprie opinioni, l'essere ascoltati, il non essere discriminati e ricevere cura e assistenza.

La Convenzione stabilisce anche che gli Stati, i genitori o chi ne fa le veci, nonché altri soggetti, come gli insegnanti, hanno la responsabilità di rispettare, proteggere e realizzare i loro diritti e di guidarli affinché possano esercitarli pienamente.

Nel 2017 l'Italia si è dotata di una norma apposita per prevenire e contrastare il bullismo in rete.

La Legge n. 71/2017 stabilisce che per «cyberbullismo» si intende: *qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche, uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo, intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.*

La disposizione ha previsto tutele specifiche per i minori anche in ambito scolastico, un potere di intervento diretto del Questore e del Garante per la

Protezione dei Dati Personali ed in particolare:

- **Informativa alle Famiglie:** salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.
- **Ammonimento del Questore:** fino a quando non è presentata querela per taluno dei reati cui agli artt. 594 (Ingiuria), 595 (Diffamazione) e 612 (Minaccia) del Codice Penale e all'art. 167 del Codice per la protezione dei dati personali, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
- **Oscuramento dei dati on line:** il minore che abbia compiuto almeno 14 anni e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO

BULLISMO

- Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;
- Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;
- I bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;
- Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;
- Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa;
- Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;
- Bisogna del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;
- Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;
- Tendenza a sottrarsi da responsabilità, portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.

CYBERBULLISMO

- Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;
- Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;
- I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;
- Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;
- Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
- I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
- Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;
- Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di veder gli effetti delle proprie azioni;
- Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

CYBERBULLISMO: UN PROBLEMA CON TANTE VARIANTI

Sono molteplici le manifestazioni in cui si concretizza il cyberbullismo:

- **Cyberstalking:** ossia persecuzione per via informatica: per indicare le molestie e denigrazioni ripetute e minacciose, mirate a incutere paura ed ansia;
- **Esclusione:** quando si esclude deliberatamente una persona da un gruppo on line per provocare in essa un sentimento di emarginazione;
- **Exposure:** nel caso in cui si rivelino informazioni private imbarazzanti su un'altra persona;
- **Flaming:** nel caso di messaggi on line violenti e volgari intesi a suscitare (infiammare, testualmente) battaglie verbali in un forum;
- **Harassment:** per indicare le molestie; la spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno; la denigrazione;
- **Impersonation:** nel caso di assunzione della identità di un'altra persona al fine di spedire messaggi o pubblicare testi repressibili;
- **Sexting:** per indicare l'invio di messaggi, immagini o video a sfondo sessuale o sessualmente espliciti tramite dispositivi informatici;
- **Trickery:** quando si ottiene la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEL BULLISMO IN RETE

- Anonimato virtuale;
- Assenza di relazioni faccia a faccia;
- Assenza di limiti di spazio e di tempo;
- Ripetitività o reiterazione dell'aggressione.



ANONIMATO:

- Crea una disparità di potere tra bullo e vittima;
- Facilita l'espressione di opinioni impopolari e contrarie al sentire comune (disinibizione);
- Permette di sottrarsi alla legge e alle restrizioni previste dalla tutela dei diritti delle persone;
- Riduce la capacità riflessiva sui propri valori comportamentali.

ASSENZA DI RELAZIONI FACCIA A FACCIA:

Annulla l'interazione sociale mediata dal contatto visivo e dal tono della voce, sfavorendo la percezione delle reazioni della vittima.

La depersonalizzazione implicita nell'uso delle nuove tecnologie e la distanza virtuale sono pericolose su 2 livelli:

- 1) Incrementano il "disimpegno morale";
- 2) Riducono/annullano la capacità empatica nelle relazioni.

ASSENZA DI LIMITI DI SPAZIO E DI TEMPO

Il cyberbullismo potenzialmente si consuma ovunque e in ogni istante. Questo rende difficoltoso individuare luoghi e tempi in cui tali dinamiche

relazionali avvengono, con la conseguenza che il fenomeno appare meno riconoscibile e più difficile da gestire.

RIPETITIVITA' E REITERAZIONE DELL'AGGRESSIONE

Un solo episodio, divulgato a migliaia di spettatori, ad esempio la pubblicazione di un video su YouTube, può arrecare un potenziale danno alla vittima anche senza la sua ripetizione nel tempo. Il video è sempre disponibile, può essere visto da migliaia di persone in tempi diversi. Lo stesso contenuto offensivo divulgato da un bullo può essere diffuso a cascata tra i riceventi, eventualmente anche non implicati nella relazione bullo-vittima. Non è quindi necessario, che l'atto offensivo venga ripetuto dallo stesso aggressore nel tempo. Una vasta platea di spettatori potrà comunque amplificare l'effetto dell'aggressione, con risultati devastanti per la vittima.

SQUILIBRIO DI POTERE

Nel bullismo tradizionale l'asimmetria di potere è data dallo squilibrio della forza fisica tra bullo e vittima o da una supremazia numerica o psicologica nei confronti della vittima. Nel bullismo elettronico anche una sola persona, nel chiuso della propria stanza e senza particolari doti fisiche, può compiere atti di bullismo su un numero illimitato di vittime con poche operazioni telematiche. La reale disparità di potere tra la vittima e il cyber-bullo deriva dall'anonimato dietro cui si cela l'aggressore e quindi dall'impotenza della vittima e dall'impossibilità di fermare le aggressioni. Nel bullismo elettronico la responsabilità può essere estesa e condivisa anche da chi "semplicemente" visiona un video e decide di inoltrarlo ad altri, ride o rimane indifferente. In questo senso il ruolo del gruppo assume nel bullismo elettronico un'importanza ancora più evidente e delicata. L'astante o spettatore che frequenta i siti e fruisce delle immagini, diventa uno "strumento" fondamentale per lo scopo del cyberbullo e assume un ruolo di responsabilità attiva nei confronti delle vittime anche se, paradossalmente, non le conosce affatto.

IL RUOLO DELLA SCUOLA: LE LINEE DI ORIENTAMENTO PER IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

La legge prevede che la scuola sia centrale nel contrasto al bullismo e il cyberbullismo con una serie di azioni preventive:

- Formazione del personale scolastico;
- Nomina e la formazione di almeno un referente per le attività di contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo per ogni autonomia scolastica;
- La promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education;
- La previsione di misure di sostegno e di rieducazione dei minori coinvolti.

Inoltre il Ministero dell'Istruzione è chiamato a dare continuità alle Linee di Orientamento emanate nell'Ottobre 2017 aggiornate nel 2021.

Tra le diverse misure l'attuazione di un Piano Nazionale di Formazione dei docenti referenti per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, richiedendo a tutti gli istituti scolastici e agli Uffici scolastici regionali l'iscrizione di un docente referente per il bullismo e il cyberbullismo sulla piattaforma ELISA (E-Learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo- www.piattaformaelisa.it).

Individuato anche un protocollo di intervento specifico per la vittima e nei confronti del bullo.





Ministero dell'Istruzione

Tabella 1. PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME NEI CASI ACUTI E DI EMERGENZA

Intervento con la vittima	Intervento con il bullo
<ul style="list-style-type: none">- accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato;- mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo;- far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima;- informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta;- concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili);	<ul style="list-style-type: none">- importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto;- accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio;- iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione;- fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti;- mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione;- non entrare in discussioni;- cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori;- ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione;- in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi;- una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si procede al colloquio di gruppo;
	<p style="text-align: center;">Colloquio di gruppo con i bulli</p>
	<ul style="list-style-type: none">- iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali;- l'obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive;
<p>Far incontrare prevaricatore e vittima – questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti, è importante:</p> <ul style="list-style-type: none">- ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i- ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale- condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento	
<p>Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori – Questa azione si consiglia solo quando possiamo rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe⁴.</p>	

CYBERBULLISMO E GIOCHI ON LINE: UN FENOMENO ANCORA POCO CONOSCIUTO

In Italia in base agli ultimi dati del 2021¹ sono ben 3 milioni e quattrocentomila i minori tra i 6 ed i 14 anni che giocano regolarmente ai videogiochi, spesso on line, insieme ad estranei.

Sebbene il gioco abbia potenziali effetti positivi, purtroppo è anche un luogo virtuale in cui può verificarsi il cyberbullismo.

Se qualcuno non gioca bene, altri giocatori possono imprecare o fare commenti negativi che possono trasformarsi in bullismo, o addirittura escludere la persona dalla partita.

L'anonimato dei players e l'uso di *avatar* e *nick name* consentono agli utenti di creare alter ego o versioni immaginarie di sé stessi, il che fa parte del divertimento del videogame.

Alcuni giocatori possono utilizzare il gioco come mezzo per molestare o per ottenere le loro informazioni personali, come nomi utente e password.

I giocatori utilizzano spesso le comunità di gioco online e i social media per connettersi con altri giocatori, apprendere suggerimenti e trucchi, condividere strategie, creare squadre/gilde e connettersi mentre giocano o guardano gli altri giocare.

Questi tipi di comunità online sono anche un luogo in cui i criminali informatici possono causare danni, ad esempio pubblicando collegamenti che sembrano correlati a giochi ma sono in realtà virus informatici o malware (software progettato per interrompere, danneggiare o accedere a un computer).

¹<https://iideassociation.com/dati/mercato-e-consumatori.kl>

I genitori possono aiutare a prevenire il cyberbullismo dei propri figli giocando insieme e osservandoli per capire come funziona e a cosa sono esposti durante il gioco.

È importante conoscere quali comunità di gioco, social media e app utilizzano i ragazzi che vanno aiutati nella configurazione delle impostazioni di privacy e sicurezza (a riguardo consulta la nostra [Guida on line sul Gaming e Parental Control](#)).

È importante insegnare ai bambini un comportamento digitale sicuro seguendo poche regole certe:

- Non fare clic sui collegamenti di estranei;
- Non scaricare bot (software per attività automatizzate) o cliccare collegamenti che compaiono nei forum di gioco;
- Non condividere informazioni personali come e-mail, numeri di telefono, indirizzi e password;
- Non partecipare a comportamenti di bullismo ai danni di altri giocatori;
- Stabilire regole su quanto tempo un bambino può trascorrere giocando ai videogiochi.


LA VITTIMA DEI CYBERBULLI: IL PROFILO ED I DANNI PSICOFISICI PIÙ COMUNI

- È un soggetto più debole dei coetanei;
- È ansioso e insicuro;
- È sensibile, prudente, tranquillo, fragile, timoroso;
- Ha una bassa autostima;
- Tende ad isolarsi, incapace di difendersi ed è bisognoso di protezione.
- Ha rendimento scolastico non brillante;
- È poco abile nello sport e nel gioco;
- Nega l'esistenza del problema, perché tende a colpevolizzarsi e per questo non riesce a confidarsi con nessuno.



LA VITTIMA PUÒ ESSERE:

- **PASSIVA:** ragazzo tendenzialmente passivo che non sembra provocare in alcun modo le prepotenze subite. È un soggetto calmo, sensibile e contrario all'uso della violenza, e se maschio, più debole fisicamente rispetto alla media dei compagni;
- **PROVOCATRICE:** è un ragazzo che con il suo comportamento irrequieto, iper-reattivo e irritante, provoca gli attacchi subiti e spesso contrattacca le azioni dell'altro.



Le conseguenze del cyberbullismo si manifestano nella vita reale delle vittime con cambi di umore improvvisi, disturbi emotivi, problemi di salute fisica, dolori addominali e disturbi del sonno, nervosismo, ansia, si chiudono in sé stesse e non comunicano con il resto del mondo.

Le vittime frequentemente sviluppano un'autostima bassa, depressione, ansia, paure, problemi di rendimento scolastico ed interrompono per tali motivi la frequentazione della scuola o del gruppo di amici.



RICHIESTE DI AIUTO E INFORMAZIONE: LA HELP LINE DEL PROGETTO GENERAZIONI CONNESSE – SAFER INTERNET CENTER

Per richieste di aiuto su bullismo e cyberbullismo bisogna sapere che, nell'ambito del progetto Generazioni connesse - Safer Internet Center, è attiva una Help Line curata da Telefono Azzurro.


La linea di ascolto 1.96.96 e la *chat* di Telefono Azzurro accolgono qualsiasi richiesta di ascolto e di aiuto da parte di bambini/e e ragazzi/e fino ai 18 anni o di adulti che intendono confrontarsi su situazioni di disagio/pericolo in cui si trova un minorenne.

Il servizio di helpline è riservato, gratuito e sicuro, dedicato ai giovani o ai loro familiari che possono chattare, inviare e-mail o parlare al telefono con professionisti qualificati relativamente a dubbi, domande o problemi legati all'uso delle nuove tecnologie digitali e alla sicurezza online.

Le informazioni personali sono strettamente riservate e non vengono condivise con altri senza espressa autorizzazione, tranne nei casi previsti per legge, ovvero nel caso in cui il bambino/adolescente sia in una situazione di grave pericolo.

Linea di ascolto e chat forniscono un aiuto immediato su questioni quali:

- Uso sicuro di Internet e dei social network;



- Adescamento online/grooming;
- Pedopornografia;
- Cyberbullismo;
- Sexting, pornografia e sessualità online degli adolescenti;
- Gioco d'azzardo online;
- Violazione della Privacy;
- Furto di identità in rete;
- Esposizione a contenuti nocivi online;
- Dipendenza da Internet;
- Esposizione a siti violenti, razzisti, che invitano al suicidio o a comportamenti alimentari scorretti (pro-anoressia e pro-bulimia);
- Dipendenza da shopping online;
- Videogiochi online non adatti ai ragazzi.

CYBERBULLISMO: CONSIGLI PER I GENITORI E LA TUTELA DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Bullismo e cyberbullismo sono, pur nelle loro diversità, un unico fenomeno e di frequente i bulli tradizionali sono anche bulli virtuali e spesso le vittime delle violenze fisiche sono destinatarie anche di aggressioni on line.

Occorre una strategia unica che faccia perno non sulla repressione penale, pur prevista dalla Legge, ma innanzitutto sulla famiglia. Sono i parenti più vicini alle vittime a dover essere consapevoli di quello che può accadere riconoscendo quei campanelli d'allarme ormai individuati dagli esperti.

La scuola fa la propria parte con progetti scolastici di sensibilizzazione, formazione e assemblee, ma a volte gli insegnanti non sanno quando e come intervenire sui comportamenti online che si verificano al di fuori della scuola ma coinvolgono comunque i loro studenti.

Le Forze dell'ordine esitano a intervenire a meno che non vi siano prove evidenti di un crimine o di una minaccia significativa per l'incolumità fisica di qualcuno.

La conseguenza è che gli episodi di cyberbullismo scivolano attraverso le pieghe del sistema di tutele, vengono trattati in modo troppo formale (o informale) o sono mal gestiti.

È essenziale informare i ragazzi, ma anche creare un ambiente in cui tutti i giovani si sentano a proprio agio nel parlare con gli adulti di questo problema



e siano fiduciosi che verranno presi provvedimenti significativi per risolvere la situazione.

Nella strategia complessiva i genitori devono educare i propri figli sui comportamenti online appropriati.

Fondamentale mantenere una linea di comunicazione aperta e schietta con i propri figli, in modo che siano inclini a chiedere aiuti quando sperimentano qualcosa di spiacevole o angosciante online.

Se sei un genitore devi essere in grado di:

- Riconoscere se c'è stato un cambiamento nell'umore o nel comportamento e scoprire quale potrebbe essere la causa. Cercare di determinare se questi cambiamenti si verificano durante l'uso da parte di un bambino dei propri dispositivi digitali.
- Fare domande per sapere cosa sta succedendo, come è iniziato e chi è coinvolto.
- Conservare le prove degli atti di bullismo ad esempio acquisendo gli screenshot di post o contenuti dannosi.

La maggior parte delle piattaforme di social media ne ha i meccanismi di segnalazione degli abusi molto semplici da utilizzare.

La legge per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo prevede, inoltre, che le richieste di cancellazione dei contenuti vengano inviate al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media dove sono pubblicate le informazioni, le foto, i video, ecc. ritenuti atti di cyberbullismo.

La richiesta può essere inviata direttamente dal minore, se ha più di 14 anni, oppure da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Se il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media che ospita i contenuti ritenuti offensivi non rispondono entro 24 ore e non provvede alla richiesta di eliminazione entro 48 ore, ci si può rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali, che entro 48 ore provvede in merito alla segnalazione.

Per inoltrare le segnalazioni al Garante si può utilizzare il modello (disponibile in Appendice a questa Guida) al seguente link:

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6732688> inviandolo poi via e-mail a: cyberbullismo@gpdp.it.








- APPENDICE I -

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI



- COSA SAPERE E
IL MODULO PER DENUNCIARE GLI ATTI DI
CYBERBULLISMO -



GPDP

**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Tutele per i minori vittime di cyberbullismo su social network e web



La scheda presenta una sintesi della legge n. 71/2017 ed ha mere finalità divulgative



1. DI COSA PARLIAMO?

Con il termine «**cyberbullismo**» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali realizzati, **per via telematica, a danno di minori**, nonché la diffusione di contenuti on line riguardanti uno o più componenti della famiglia di un minore con lo scopo di isolarlo, attaccarlo o metterlo in ridicolo.

2. COSA PREVEDE LA LEGGE n. 71/2017?

La legge 71/2017 consente ai minori di chiedere l'**oscuramento**, **la rimozione o il blocco** di contenuti, **a loro riferiti e diffusi per via telematica**, che ritengono essere **atti di cyberbullismo** (*ad esempio, foto e video imbarazzanti o offensive, oppure pagine web o post sui social network in cui si è vittime di minacce, offese o insulti, ecc.*).

3. COME SI PUÒ AGIRE?

Le richieste di cancellazione dei contenuti **vanno inviate al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media** dove sono pubblicate le informazioni, le foto, i video, ecc. ritenuti atti di cyberbullismo. L'istanza può essere inviata **direttamente dal minore, se ha più di 14 anni**, oppure **da chi esercita la responsabilità genitoriale**.

4. COSA SUCCEDDE DOPO CHE LA RICHIESTA E' STATA INVIATA?

Il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media che ospita i contenuti ritenuti offensivi risponde ed eventualmente provvede alla richiesta di eliminazione nei tempi previsti dalla legge.

Nel caso la richiesta non venga soddisfatta, ci si può rivolgere al **Garante per la protezione dei dati personali**, che entro **48 ore** si attiva sulla segnalazione. **Per inoltrare le segnalazioni all'Autorità** si può utilizzare il **modello** disponibile su www.garanteprivacy.it/cyberbullismo, inviandolo via e-mail a: cyberbullismo@gpdp.it.

MODELLO PER SEGNALARE EPISODI DI BULLISMO SUL WEB O SUI SOCIAL NETWORK E CHIEDERE L'INTERVENTO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Con questo modello si può richiedere al Garante per la protezione dei dati personali di disporre **il blocco/divieto della diffusione online di contenuti ritenuti atti di cyberbullismo** ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 71/2017 e degli artt. 143 e 144 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d. lg. n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101

INVIARE A

Garante per la protezione dei dati personali
indirizzo e-mail: cyberbullismo@gpdp.it

IMPORTANTE - La segnalazione può essere presentata direttamente da chi ha un'età maggiore di 14 anni o da chi esercita la responsabilità genitoriale su un minore.

CHI EFFETTUA LA SEGNALAZIONE?

(Scegliere una delle due opzioni e compilare TUTTI i campi)

<input type="checkbox"/> Mi ritengo vittima di cyberbullismo e sono un minore che ha compiuto 14 anni	Nome e cognome Luogo e data di nascita Residente a Via/piazza Telefono E-mail/PEC
<input type="checkbox"/> Sono un adulto che ha responsabilità genitoriale su un minore di 14 anni che si ritiene vittima di cyberbullismo	<u>Chi è il minore vittima di cyberbullismo?</u> Nome e cognome Luogo e data di nascita Residente a Via/piazza

IN COSA CONSISTE L'AZIONE DI CYBERBULLISMO DI CUI TI RITIENI VITTIMA?

(indicare una o più opzioni nella lista che segue)

- pressioni
- aggressione
- molestia
- ricatto
- ingiuria
- denigrazione
- diffamazione
- furto d'identità (es: qualcuno finge di essere me sui social network, hanno rubato le mie password e utilizzato il mio account sui social network, ecc.)
- alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali (es: qualcuno ha ottenuto e diffuso immagini, video o informazioni che mi riguardano senza che io volessi, ecc.)
- qualcuno ha diffuso online dati e informazioni (video, foto, post, ecc.) per attaccare o ridicolizzare me, e/o la mia famiglia e/o il mio gruppo di amici

QUALI SONO I CONTENUTI CHE VORRESTI FAR RIMUOVERE O OSCURARE SUL WEB O SU UN SOCIAL NETWORK? PERCHÉ LI CONSIDERI ATTI DI CYBERBULLISMO?

(Inserire una sintetica descrizione – **IMPORTANTE SPIEGARE DI COSA SI TRATTA**)

DOVE SONO STATI DIFFUSI I CONTENUTI OFFENSIVI?

sul sito internet [*è necessario indicare l'indirizzo del sito o meglio l'URL specifico*]

su uno o più social network [*specificare su quale/i social network e su quale/i profilo/i o pagina/e in particolare*]

altro [*specificare*]

Se possibile, allegare all'e-mail immagini, video, *screenshot* e/o altri elementi informativi utili relativi all'atto di cyberbullismo e specificare qui sotto di cosa si tratta.

- 1)

- 2)

- 3)

HAI SEGNALATO AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O AL GESTORE DEL SITO WEB O DEL SOCIAL NETWORK CHE TI RITIENI VITTIMA DI CYBERBULLISMO RICHIEDENDO LA RIMOZIONE O L'OSCURAMENTO DEI CONTENUTI MOLESTI?

- Sì, ma il titolare/gestore non ha provveduto entro i tempi previsti dalla Legge 71/2017 sul cyberbullismo [allego copia della richiesta inviata e altri documenti utili];
- No, perché non ho saputo/potuto identificare chi fosse il titolare/gestore

HAI PRESENTATO DENUNCIA/QUERELA PER I FATTI CHE HAI DESCRITTO?

- Sì, presso _____;
- No

Luogo, data

Nome e cognome

Si ricorda che chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante), salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza Venezia n. 11, IT-00187, Roma; Email: protocollo@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it; Centralino: +39 06696771), in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (Ue) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), in particolare per lo svolgimento dei compiti istituzionali nell'ambito del contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione non consente di effettuare l'esame della segnalazione. I dati acquisiti nell'ambito della procedura di esame della segnalazione saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Autorità o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Garante, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Garante (Garante per la protezione dei personali - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11, 00187, Roma, email: rpd@gpdp.it).



- APPENDICE II -

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE



ISTITUTI SCOLASTICI

- IL MODULO PER DENUNCIARE EVENTI
O SITUAZIONE DI RISCHIO A FORZE DI POLIZIA/
AUTORITA' GIUDIZIARIA -



Ministero dell'Istruzione

Facsimile

SEGNALAZIONE di evento o situazione di RISCHIO a Forze di Polizia / Autorità Giudiziaria



ISTITUTO SCOLASTICO segnalante:

indirizzo: _____ **recapito telefonico:**

Dirigente Scolastico:

Referente:



Ministero dell'Istruzione

Descrizione del fatto o situazione di rischio

(modalità, luogo, data, testimoni con nome e cognome)

PERSONE indicate quali AUTORI del fatto o situazione di rischio

(con indicazione delle generalità e di ogni elemento utile alla loro identificazione, ad esempio: parente, amico, vicino di casa, conoscente...)

ALLEGATI

(relazioni, segnalazioni pregresse, elaborati dello studente riconducibili alla vicenda, comunicazioni scuola/famiglia, eventuali certificati medici e quanto altro utile alla ricostruzione dei fatti)

LUOGO DATA

FIRMA
Il Dirigente Scolastico





%&\$!#

- GRAZIE PER L'ATTENZIONE -



HAHA!



Sostenere la **Partecipazione**
all'**Innovazione Digitale**

*Il Progetto **SPID** (Sostenere la Partecipazione all'Innovazione Digitale) è promosso dal Movimento Difesa del Cittadino e finanziato dal MISE con Legge 388/2000 – ANNO 2021*